

STATUTO

**MCEVA ITALIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ETS
IN BREVE "MCEVA
ITALIA SOC. COOP. SOCIALE
ETS"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: Belpasso CT VIA FIUME 155/C

Numero REA: CT - 470837

Codice fiscale: 06138260879

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-11-2024 - Statuto completo	2
--	---

2 di 23

	qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.
	In relazione a quanto previsto dalla Legge 8 novembre 1991 n.381, articolo 1, comma 1, lettera a), la Cooperativa persegue il fine di organizzare servizi socio-sanitari, educativi e riabilitativi in conto proprio e/o per conto terzi in favore di anziani, portatori di handicap, minori, soggetti svantaggiati e chiunque si trovi in situazioni di disagio sociale.
	Ai fini di un più efficace e completo raggiungimento delle proprie finalità la Cooperativa si propone, altresì, in osservanza delle previsioni di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, articolo 1 comma 1, lettera b) l'obiettivo di organizzare, attraverso l'individuazione di un apposito ambito aziendale dotato di autonomia organizzativa ed amministrativa, attività diverse (agricole, commerciali, industriali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della Legge 8 novembre 1991 n.381.
	Art. 4 (Oggetto sociale)
	Considerato lo scopo mutualistico della Cooperativa, così come definito all'articolo precedente e in ossequio a quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381, e tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o in convenzione con Enti Pubblici e/o Privati, le seguenti attività, principali e completari:
	1. Attività socio-assistenziali e sanitarie:
	a) Organizzazione, realizzazione e gestione, in proprio o per conto terzi, di attività e servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi presso strutture di accoglienza per persone anziane e/o con handicap, autosufficienti e non, minori o comunque soggetti svantaggiati o in situazioni di disagio sociale, nonché servizi integrati per residenze protette; erogazione di servizi sanitari e assistenziali presso strutture sanitarie pubbliche, private e convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), cliniche, ospedali, ambulatori e strutture similari. A tal fine, la cooperativa potrà gestire centri specializzati, cliniche, poliambulatori, ambulatori biomedici, complessi operatori e sale chirurgiche dove possano operare anche medici esterni e specialisti. In dette strutture potranno essere ospitati medici nazionali ed internazionali per consulenze e visite per tutti i tipi di specializzazione, con possibilità di utilizzare le sale operatorie per la propria attività. In particolare, saranno svolte le seguenti attività:
	o Chirurgia orale, estetica, medicina e/o chirurgia estetica, chirurgia plastica, odontoiatria, ortodonzia, endodonzia, implantologia e tutto ciò che riguarda l'igiene della bocca e dei denti;

	o Daysurgery;	
	o Cure per il dimagrimento e centri benessere (SPA);	
	o Centri di produzione, costruzione e manutenzione di protesi dentarie fisse e mobili;	
	o Centri di radiografia digitale, radiografia endorale, radiologia, ortopantomografia, T.A.C., risonanze magnetiche e ogni tipo di esame radiologico;	
	o Centri ecografie e laboratori di analisi cliniche, alimentari;	
	o Trattamenti laser, cliniche oculistiche, ginecologia, ortopedia, podologia;	
	o Centri di fisioterapia e riabilitazione fisica, anche con piscine terapeutiche e palestre;	
	o Centri per la realizzazione di protesi per persone con disabilità;	
	o Cura dei capelli, compresi trapianti (tricologia);	
	o Laboratori odontotecnici, anche per conto terzi;	
	o Parafarmacie e negozi per la vendita di protesi dentarie e protesi per parti mancanti del corpo, prodotti dimagranti, prodotti per la cura del corpo, cosmetici, cosmeceutici, prodotti per l'igiene orale e del corpo e piccoli utensili.	
	In aggiunta a tali attività, la Cooperativa potrà occuparsi della gestione di mense e bar, sia in strutture pubbliche che private, nonché della gestione di parcheggi, contribuendo così alla fornitura di servizi essenziali per il pubblico e per le comunità in cui opera.	
	Si prevede inoltre l'organizzazione e la gestione di servizi di trasporto per disabili, con particolare riguardo alle esigenze di mobilità delle persone svantaggiate.	
	b) La Cooperativa potrà altresì svolgere attività di trasporto di sangue, organi e strumentazione medica, utilizzando automediche, ambulanze e veicoli attrezzati per il trasporto di campioni, materiale biologico e attrezzature sanitarie, garantendo un servizio di fondamentale importanza per il sistema sanitario.	
	c) Organizzazione, realizzazione e gestione, in proprio o per conto terzi, di attività e servizi di assistenza domiciliare, di sostegno e riabilitazione rivolta ad anziani, diversamente abili, minori o comunque soggetti svantaggiati o bisognosi, presso il proprio domicilio o altre strutture di accoglienza;	
	d) Organizzazione, realizzazione e gestione, in proprio o per conto terzi, di servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare;	
	e) Organizzazione, realizzazione e gestione, in proprio o per conto terzi, di servizi e centri di riabilitazione;	
	f) Organizzazione, realizzazione e gestione, in proprio o per conto terzi, di centri diurni e altre strutture con carattere educativo, animativo, di accoglienza e socializzazione, finalizzate al miglioramento della qualità della vita e altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo socia-	

	le;	
	g) Organizzazione, realizzazione e gestione, in proprio o per conto terzi, di attività e servizi di assistenza all'infanzia e servizi educativi rivolti alla medesima fascia di utenza;	
	h) Promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale dei soci e dei terzi nei settori di attività della Cooperativa e non.	
	2. Servizi di pulizia e amministrativi:	
	a) Servizi di pulizia di uffici e locali, servizi di ausiliario, sanificazione ambientale, nonché cura e manutenzione del verde pubblico e degli spazi aperti;	
	b) Sorveglianza e bidellaggio;	
	c) Servizi di segretariato, archivio, centralinisti, telefonisti e portierato.	
	3. Raccolta rifiuti e attività ambientali:	
	a) Servizi legati alla raccolta differenziata, smaltimento rifiuti non tossici. Attività di pulizia e cura del verde e degli spazi pubblici, con particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente e alla gestione sostenibile delle risorse naturali.	
	4. Attività di formazione, ricerca e consulenza:	
	a) La cooperativa potrà organizzare e promuovere progetti formativi, anche finanziati attraverso bandi europei, nazionali o regionali, partecipando a consorzi, associazioni temporanee di impresa (ATI/ATS) e collaborando con enti pubblici e privati;	
	b) Studi, ricerche di mercato, consulenze professionali, piani di intervento e attività di pubbliche relazioni e marketing inerenti le attività descritte;	
	c) Partecipazione a mostre, fiere, convegni, dibattiti, manifestazioni e concorsi, sia in Italia che all'estero;	
	d) La cooperativa potrà costituire un network di franchising per le attività connesse all'oggetto sociale.	
	La Cooperativa potrà altresì sviluppare servizi di teleassistenza e telemedicina, fornendo supporto a distanza per la salute e il benessere delle persone, con particolare riguardo agli anziani e ai soggetti con difficoltà motorie o di accesso ai servizi sanitari tradizionali.	
	5. Commercializzazione di prodotti e servizi:	
	La cooperativa potrà vendere al dettaglio e all'ingrosso, anche per corrispondenza e tramite commercio elettronico, tutti i prodotti legati alle sue attività, tra cui attrezzature sanitarie e ausili per disabili, prodotti dimagranti, cosmetici e prodotti per la cura della persona. Queste attività potranno essere gestite direttamente o tramite franchising, utilizzando anche il proprio marchio.	
	6. Partecipazione a consorzi e collaborazione con altri enti:	
	La cooperativa potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, università e aziende del settore sanitario, per la gestione e lo sviluppo delle attività sociali previste dallo	

	statuto. Potrà inoltre aderire a consorzi, cooperative o gruppi paritetici, per migliorare la gestione e sviluppare sinergie con altre realtà cooperative.	
	7. Attività finanziarie e patrimoniali:	
	a) La cooperativa potrà acquistare, affittare, costruire e gestire immobili e infrastrutture necessari allo svolgimento delle attività previste dal presente statuto;	
	b) Potrà stipulare mutui e richiedere finanziamenti o contributi pubblici, usufruendo di agevolazioni statali, regionali, comunitarie o locali;	
	c) Potrà gestire le proprie attività anche tramite franchising con marchio proprio e aprire filiali, succursali, uffici o centri, sia in Italia che all'estero;	
	d) La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali modifiche.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci operatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci operatori tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che svolgano arti o mestieri attinenti alla natura dell'Impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano svolgere direttamente attività lavorativa nell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo secondo le modalità, forme e tipologie consentite dalla Legge ed in conformità ai disposti del Regolamento Interno.	
	Possono inoltre, compatibilmente con il loro stato soggettivo, assumere la qualifica di soci le persone svantaggiate di cui all'art.4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	Possono altresì rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della Cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari a termini dell'art.2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381; nella domanda di ammissione, oltre ai dati contenuti nel successivo articolo 7, dovrà essere espressamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano né i contratti collettivi, né le leggi in materia di lavoro dipendente ed autonomo, secondo i criteri contenuti nella Legge 3 aprile 2001, n.142 e successive modifiche ed in-	

	tegrazioni ad eccezione di quelle in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.	
	Possono infine esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, nonché Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui al secondo comma del precedente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione ed in conformità con quanto previsto dal Regolamento Interno, prevedendo un termine comunque non superiore ai cinque anni ai sensi dell'articolo 2527 Codice Civile.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del Codice Civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno quindici giorni.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termi-	

	ne.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni previste per i soci lavoratori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nell'articolo 39 del presente statuto;	
	f) dichiarazione di non essere nelle condizioni di incompatibilità previste dall'ultimo comma dell'articolo 5 del presente statuto;	
	g) l'indicazione della categoria di soci alla quale chiede di essere iscritto.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	

	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio) Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: - del capitale sottoscritto; - dell'eventuale tassa di ammissione determinata dall'Organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; - dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	

	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. o raccomandata a mano o Pec su modello a disposizione del socio presso la sede della Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può effettuare un tentativo di composizione con le modalità previste dall'articolo 39 del presente statuto, salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	- che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la Cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;	
	- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla Legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	- che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute al-	

	la Società a qualsiasi titolo;	
	- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;	
	- che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali alla Coo-perativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;	
	- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;	
	- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come previsto dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile;	
	- che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte consecutivamente alle Assemblee regolarmente convocate.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa. Detta esclusione è dichiarata contestualmente al provvedimento di licenziamento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può tentare una composizione con le modalità previste dall'articolo 39 del presente statuto, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale fax, e-mail certificata o raccomandata a mano.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie, sono demandate alla decisione dell'arbitro, previo tentativo di composizione con le modalità previste dall'articolo 39 del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 23, comma 5, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	

	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio) In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 12 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), d), e), f), g) ed i) oltre ad essere tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice Civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	

	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n.59 e successive modifi-che ed integrazioni.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote di partecipazione del valore minimo di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero di quote non superiore ai limiti di legge.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chi-unque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono es-sere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (un) voto, indipendentemente dall'ammontare del conferimento.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	

	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in propor- zione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice ci- vile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento sta- bilito dall'Assemblea dei soci in sede di emissione delle quo- te a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen- ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre- sentati da quote del valore nominale ciascuna non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge. La quota complessi- va detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limi- ti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di so- ci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som- me versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	d) dall'eventuale riserva straordinaria indivisibile;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ- sta per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu- to, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo- lontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al po- tenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, con- trofirmate per conferma e accettazione dal potenziale acqui- rente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali	

	dichiarazioni mendaci. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione con le modalità previste dall'articolo 39 del presente statuto, salvo il diritto di recesso.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	In nessun caso possono essere distribuiti gli utili annuali ai soci cooperatori e sovventori.	
	L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli stessi destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista dalla Legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modifiche ed integrazioni.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per Legge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	

	- erogazione diretta; - aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; - emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà essere effet-tuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il so-cio stesso secondo quanto previ-sto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società: - l'Assemblea dei soci; - il Consiglio di amministrazione; - Organo di Controllo se nominato ovvero se obbligatorio per legge.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ri-cevimento, quale fax, e-mail o consegna manuale diretta invia-ta 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del gior-no, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della pri-ma. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-semblea si reputa validamente costituita quando ad essa parte-cipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Ammini-stratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	- approva il bilancio e destina gli utili; - delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sov-ventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al pre-cedente articolo 17, nonché sui voti spettanti secondo i con-ferimenti; - procede alla nomina dell'Organo Amministrativo; - procede alla eventuale nomina dell'organo di controllo e dell'eventuale Presidente del Collegio Sindacale; - determina la misura dei compensi da corrispondere agli Ammi-nistratori ed ai Sindaci; - approva i regolamenti interni; - delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'Atto Costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-ci; - provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo; - delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	

	- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	L'assemblea è validamente costituita anche se tenuta a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che siano rispettati i principi di collegialità, buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:	
	- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Art. 29 (Votazioni - voto)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	

	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio, persona fisica o giuridica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, median-te delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o componente dell'Organo di controllo della cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 31 (Assemblee separate)	
	La cooperativa istituisce le assemblee separate anche in mancanza dell'obbligo di legge, assemblee che saranno regolate, oltre che dalle altre disposizioni del Codice Civile, dal presente Statuto e da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, nel rispetto della democrazia della cooperativa e del diritto di partecipazione dei soci alle decisioni sociali.	
	L'Organo amministrativo convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.	
	Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali e/o lavorative, secondo il regolamento all'uopo predisposto, come previsto nel primo capoverso del presente articolo e senza vincolo di un numero minimo per la formazione della Sezione.	
	Tali Sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci operanti sul territorio ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa, in modo da favorire la partecipazione dei soci ai momenti decisionali assembleari.	

	Qualora il numero dei soci superi i 1.000 (mille) il Consiglio potrà valutare l'istituzione di più sezioni.	
	Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.	
	Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.	
	I delegati eletti dalle assemblee separate, compresi quelli espressi dalle eventuali minoranze, devono essere soci; essi sono eletti, in ragione di un delegato ogni 5 (cinque) soci o frazione di 5 (cinque) soci presenti, anche per delega, nell'adunanza.	
	I delegati all'assemblea generale sono strettamente vincolati ad esprimere il loro voto secondo il mandato ricevuto dall'assemblea separata che li ha eletti.	
	L'assemblea separata nomina delegati supplenti che sostituiscano quelli effettivi qualora impossibilitati a partecipare all'assemblea generale.	
	Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	

	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e all'Organo di Controllo, se nominato ovvero se obbligatorio per legge, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati ovvero se obbligatori per legge, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi inter venga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che ciascuno dei partecipanti possa seguire la discussione e intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea e durano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea dei soci deve essere fatta d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea dei soci rimanendo in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	

	nistra-tori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo se nominato ovvero se obbligatorio per legge, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Organo di Controllo e Revisore legale)	
	Nei casi in cui è obbligatorio per legge, o per volontà dell'Assemblea, viene nominato un organo di controllo monocratico o collegiale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, con decisione dei soci, i quali provvedono pure alla nomina dell'eventuale Presidente del Collegio.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	I suoi membri sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	L'organo di controllo, se nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze.	
	Qualora previsto dalla legge - eventualmente anche in assenza del Collegio Sindacale - l'assemblea dei soci procederà alla nomina del o dei Revisori legali dei conti che dovranno avere i requisiti di legge e che opereranno con le modalità e secondo la disciplina di legge.	
	TITOLO VII CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola compromissoria)	
	Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente Statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimen-	

	to alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato, su istanza della parte più diligente, dal presidente del tribunale del luogo ove la società ha sede.	
	L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.	
	Sede dell'arbitrato sarà nel luogo ove la società ha la propria sede.	
	L'arbitro funzionerà e giudicherà secondo le norme previste dal vigente codice di Procedura Civile e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.	
	Le modifiche della presente clausola e la sua soppressione sono approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale salvo il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	La Cooperativa non può modificare la propria natura di Cooperativa Sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.	
	Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 23, lettera c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della Legge 31 gennaio 92, n.59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 42 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente articolo 28.	

	Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 44 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla Legge 8 novembre 1991 n.381.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma degli articoli 2519 e 2525 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'articolo 2519 del Codice Civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.	
	f.to Morreale Andrea Paolo	
	f.to Vincenzo Castelli	
	f.to Silvana Ferrara	
	f.to Giulia Litrico Notaio	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.	
	ESENTE DA BOLLO	